

## SCIOPERO

VEDI ANCHE FILE "RELAZIONI SINDACALI"

NORMATIVA. Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020. Art. 39 e 40 Cost.; Statuto dei lavoratori (L. 300/1970); L. 146/90 e L. 83/2000; D. Lgs. 165/2001: lo Statuto dei lavoratori si applica anche alle PP.AA; Riforma Brunetta (2009); riforma Madia, D. Lgs. 74 e 75/2017 (modifiche al D. Lgs 150/2009 e al D. Lgs 165/2001); CCNL 2007/2009 e 2016-2018. In tema di RSU: Intesa quadro sulle rappresentanze sindacali unitarie dell'1/3/1991; Accordo Interconfederale per la costituzione delle RSU del 20/12/1993; Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 7/8/1998; Ipotesi di Contratto Collettivo Quadro e le modifiche all'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 28/11/2014. L' art. 331 c.p. prevede il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

LE RELAZIONI SINDACALI SECONDO IL CCNL 2016/2018. I PRINCIPI. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

Nei primi 30 giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette e fanno ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

L'INDEROGABILITA' DEL CCNL E IL RICHIAMO NEI CONTRATTI INDIVIDUALI. Il contratto individuale (ad esempio si pensi ad una supplenza) non può contenere disposizioni difformi rispetto a quelle contenute nel CCNL, salvo che le disposizioni del contratto individuale siano più favorevoli per il lavoratore (in melius). In caso di violazioni, non si ha come conseguenza la nullità dell'intero contratto, ma si procede all'inserzione automatica delle clausole generali previste dal CCNL. Vi è l'obbligo di assicurare ai dipendenti il trattamento minimo garantito dai CCNL. E' necessario richiamare nei contratti individuali di lavoro, i CCNL. Detto rinvio consente ai CCNL di spiegare effetti anche nei confronti dei lavoratori non legati alle organizzazioni sindacali firmatarie.

IL DS E LA RSU. (CCNL art. 7). L'amministrazione è rappresentata dal DS. E' l'unico titolare di parte pubblica delle relazioni sindacali. I lavoratori sono rappresentati dalla delegazione sindacale, composta da: RSU; i rappresentanti provinciali dei sindacati firmatari del Contratto nazionale (CGIL, CISL, UIL ...).

INCONTRO CON IL PERSONALE ATA (PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE, PRIMA DEL PRIMO INCONTRO CON LA PARTE SINDACALE - Convocazione dell'incontro con il personale ATA previsto dal c. 3 dell'art. 41 CCNL 2016/18 che modifica l'art. 53 c. 1 CCNL 2007). All'inizio dell'a.s., il DSGA formula una proposta di Piano delle attività del personale ATA inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal DS, anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'art. 7 c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 66 del 2017. In sede di Contrattazione

integrativa devono essere definiti i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali e la determinazione dei contingenti di personale previsti in occasione di scioperi stabiliti dall'accordo sull'attuazione della L. 146/1990 e dalla L. 83/2000.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. In merito allo sciopero, la contrattazione integrativa deve definire:

- il numero di lavoratori interessati per garantire le prestazioni indispensabili;
- i criteri di individuazione (volontarietà, rotazione ecc.).

In caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede di contrattazione integrativa, su alcune materie il CCNL prevede che, fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8, qualora, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni, cioè:

- l'Amministrazione adotta misure e provvedimenti unilaterali;
- il Sindacato proclama azioni di mobilitazione e contrasto.

La materia "Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti in occasione di scioperi stabiliti dall'accordo sull'attuazione della L. 146/1990 e dalla L. 83/2000" fa parte di questa categoria.

L'art. 3 c. 2 dell'Accordo del 2020, prevede che presso ogni istituzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso, il DS e le OO.SS. rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali, ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di Intesa, il numero minimo dei lavoratori necessari e i criteri di individuazione dei medesimi, privilegiando la volontarietà e, in subordine, la rotazione. Lo stesso c. 2 prevede che, sulla base di tale protocollo, ovvero dopo la scadenza del predetto termine, il DS emani un Regolamento contenente, oltre alle materie oggetto del protocollo, le procedure in caso di sciopero. In caso di dissenso da parte delle OO.SS. relativo alla sottoscrizione del protocollo di intesa e/o al contenuto del regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione previste dal successivo art. 11 che conferma le procedure di raffreddamento già previste dai CCNL per il comparto Istruzione e Ricerca.

Il termine dei 30 giorni non deve essere considerato perentorio se la trattativa è in corso – l'attivazione delle procedure di conciliazione avviene esclusivamente in caso di dissenso insanabile.

LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI. La finalità principale della L. 146/90 è quella di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati. Con la L. 83/2000 è stato potenziato il metodo preventivo (procedure di conciliazione e di raffreddamento). La L. 146/1990 comprende tra i servizi "essenziali" anche quelli che garantiscono la continuità del servizio degli asili nido, scuole materne e primarie, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.

NORME GENERALI DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO. Lo sciopero deve essere proclamato dalle organizzazioni sindacali 10 giorni prima la data prevista, e devono essere indicate le modalità e le motivazioni. Sono vietati gli scioperi a tempo indeterminato. E' prevista una durata massima del primo sciopero di ciascuna

vertenza: intera giornata; per gli scioperi successivi, due giornate consecutive; se a ridosso di giorni festivi, una sola giornata. Lo sciopero breve alternativo allo sciopero di un'intera giornata è possibile solo a inizio o fine turno, da comunicare nella proclamazione. In caso di scioperi distinti di diverse organizzazioni, è necessario un intervallo minimo di almeno due giorni dalla data dello sciopero precedente per la proclamazione. E' prevista una sospensione immediata degli scioperi in caso di eventi particolarmente gravi o calamità naturali. Sono vietati gli scioperi di singole unità operative funzionalmente non autonome. Sono vietate le forme surrettizie di sciopero, come le assemblee permanenti.

**NORME SPECIFICHE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.** Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare:

- il limite di 40 ore individuali nella scuola dell'infanzia e primaria (pari a 8 giorni: 5 ore di sciopero corrispondono ad una giornata lavorativa)
- il limite di 60 ore individuali nella scuola secondaria di I e II grado (pari a 12 giorni: 5 ore di sciopero corrispondono ad una giornata lavorativa).

Nell'anno scolastico deve essere assicurata a ciascuna classe l'erogazione di un monte ore annuo pari almeno al 90% dell'orario complessivo della disciplina del docente.

Nelle istituzioni gli scioperi brevi sono alternativi a quelli indetti per l'intera giornata e possono essere effettuati:

- soltanto alla prima o all'ultima ora di lezione, o di attività educative o di servizio per il personale ATA;
- se il servizio è su più turni, soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno;
- se il servizio si protrae in orario pomeridiano soltanto nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

Non possono esser proclamati scioperi:

- dal 1° al 5 settembre
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività dopo la pausa natalizia e pasquale.

Gli scioperi in concomitanza con le iscrizioni degli studenti dovranno garantirne lo svolgimento regolare e non possono determinare un differimento superiore di 3 giorni per le scadenze previste dalle disposizioni ministeriali.

Gli scioperi in concomitanza con gli scrutini non finali non devono comportare un differimento superiore ai 5 giorni per le scadenze previste dal calendario scolastico.

Gli scioperi in concomitanza con gli scrutini finali non devono comportare un differimento superiore ai 5 giorni rispetto alla conclusione delle operazioni.

Gli scioperi in concomitanza con gli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui le operazioni siano propedeutiche allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.

**LA NUOVA PROCEDURA IN CASO DI SCIOPERO (ACCORDO 2020).** Le azioni di sciopero, interessando un servizio pubblico essenziale, regolamentato dalla L. 146/90, art. 1, prevedono una serie di norme pattizie, definite ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, in cui si precisa che il diritto di sciopero deve essere esercitato in osservanza delle procedure e delle regole fissate dalla citata normativa.

A seguito della sottoscrizione, in data 02 dicembre 2020, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e

conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto istruzione e ricerca sono state apportate alcune integrazioni normative che hanno interessato:

- i tempi di preavviso per la proclamazione dello sciopero (riduzione a 10gg.) e l'intervallo minimo – aumentato a 12gg. – necessario nel programmare due azioni di sciopero;
- la comunicazione alle famiglie: la dichiarazione di adesione da parte del personale scolastico è irrevocabile e l'istituzione è in grado di comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l'elenco dei servizi che saranno garantiti e di quelli di cui si prevede l'erogazione;
- i tempi e le modalità per la comunicazione ai lavoratori dell'indizione dello sciopero e la raccolta delle adesioni allo stesso;
- i tempi di franchigia (periodi in cui non è possibile proclamare un'azione di sciopero), ossia nei giorni dall'1 al 05 settembre e nei 3 giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia e pasquale;
- gli adempimenti riguardanti lo sciopero, che prevedono la comunicazione dei dati di adesione a SIDI ed il controllo del superamento dei limiti individuali (erogazione agli alunni, nell'anno scolastico, di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo per ciascuna classe).

Affinché le amministrazioni assicurino le prestazioni cosiddette "essenziali" (v. art. 2, L. 146/90), è necessario che le stesse attivino celermente le procedure relative agli scioperi, ed in particolare quelle inerenti gli obblighi informativi, utilizzando soluzioni che ritengono opportune per adempiere in maniera efficace a detti obblighi (pubblicazione all'albo del sito web, trasmissione di avvisi alle famiglie tramite registro elettronico, pubblicazione degli avvisi mediante affissione nei locali, ecc.).

Comunicazione alle famiglie: cosa deve contenere. All'interno della comunicazione in cui si avvisano le famiglie dell'azione di sciopero è necessario evidenziare:

- le motivazioni dello sciopero, che potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata sul sito della Funzione Pubblica;
- la rappresentatività a livello nazionale del sindacato promotore, consultabile attraverso le apposite tabelle disponibili sul sito dell'Aran;
- la rappresentatività a livello di istituto del sindacato promotore, rilevabile in dai dati dell'ultima elezione della RSU trasmessi con i verbali all'ARAN;
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali, desunti dagli avvisi pubblicati sul sito del Miur all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero>;
- i dati di adesione a livello di istituzione scolastica ai precedenti scioperi (dell'anno in corso e di quello precedente) del sindacato promotore, rilevabili nella sezione "Statistiche" dell'applicativo Sidi "Rilevazione scioperi web";
- informazioni all'utenza in merito ai servizi garantiti, alla valutazione motivata di un'eventuale riduzione del servizio e l'elenco dei servizi per cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni dei lavoratori.

In ogni caso, i DS dovranno fornire una più completa informazione all'utenza, formulando una valutazione attendibile circa la prognostica diminuzione del servizio, cercando di essere quanto più specifici sui servizi per i quali si presume possa esserci una maggiore adesione da parte del personale scolastico.

Comunicazione pubblica: in cosa consiste e quali sono le fasi. L'accordo summenzionato, del 02 dicembre 2020, prevede l'obbligo di dichiarazione individuale sull'intenzione di adesione allo sciopero. Il personale docente o ATA dovrà dichiarare se aderisce o meno allo sciopero, ma potrà anche affermare di non avere ancora maturato nessuna decisione in merito. In ogni caso, sia l'invito alla comunicazione dell'intenzione circa l'adesione allo sciopero che la risposta da parte del personale devono essere espresse in forma scritta.

“In occasione di ogni sciopero, i DS invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile [...]”. Per ciascuna figura professionale, prevista dall'accordo, la cui presenza è da ritenersi necessaria, il DS individua i contingenti minimi dei lavoratori attraverso un accordo con le RSU d'istituto.

Le istituzioni sono “tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. Tali informazioni, raccolte attraverso la procedura di acquisizione disponibile sul SIDI, nella sezione Rilevazioni > I tuoi Servizi > Rilevazioni scioperi web, consiste nella compilazione di alcuni campi obbligatori quali:

- il numero del personale scioperante;
- il numero del personale effettivamente in servizio;
- il numero del personale assente per altri motivi;
- il numero delle strutture interessate dallo sciopero (espresse nel numero di plessi e di classi) in cui si è registrata la totale/parziale riduzione del servizio.

Al fine di compilare in maniera corretta i dati all'interno del portale, è possibile consultare sia le modalità operative indicate nel Manuale utente, sia un elenco delle domande frequenti disponibile attraverso il collegamento al portale Sidi.

**LE PROCEDURE IN CASO DI SCIOPERO: LE SCUOLE DEVONO AVERE UN REGOLAMENTO (VEDI ALLA FINE UN ESEMPIO DI REGOLAMENTO).** L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative e le rispettive Confederazioni ha rimesso in discussione le regole che avevano, fino all'Accordo, regolato la materia.

L'art. 3 c. 2 dell'Accordo prevede che presso ogni istituzione il DS e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 165/2001, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo individuino, in un apposito Protocollo di Intesa (da ora Protocollo) il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi. L'art. 3 c. 3 dell'Accordo prevede che il DS, sulla base di tale Protocollo, emani un Regolamento nel rispetto dell'art. 1, c. 1, dell'Accordo.

**SCIOPERO: COSA FA IL DIRIGENTE. Il Dirigente Scolastico:**

- organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie
- comunica al Ministero dell'Istruzione le adesioni allo sciopero

Chi sciopera non deve far nulla e non deve dichiarare di essere in sciopero.

Chi non sciopera:

- deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce, a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero, a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza agli alunni;
- può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata, ma solo per l'orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno;
- se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.

Chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.

**CONTINGENTE MINIMO.** Il sindacato FLCGIL precisa “si fa presente che in occasione dello sciopero generale del 10 dicembre 2021 i minimi ATA sono da garantire esclusivamente nei convitti, educandati ed istituti agrari (per le funzioni indicate sotto). In questo caso, qualora il DS abbia avuto la dichiarazione di adesione da parte di tutto il personale collaboratore scolastico, oppure (nel caso di non dichiarazione) ne preveda comunque un'ampia o totale adesione, non potendo garantire né la vigilanza né la sicurezza all'ingresso, o la vigilanza all'interno, comunica alle famiglie che la scuola è chiusa”.

**LE FASI DELLA PROCEDURA**

Comunicazione pubblica da parte di ogni dipendente (vedi sopra).

Comunicazione alle famiglie (vedi sopra).

Adempimenti successivi allo sciopero. Le istituzioni sono “tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la partecipazione”.

Tali informazioni, raccolte attraverso la procedura di acquisizione disponibile sul SIDI, nella sezione Rilevazioni > I tuoi Servizi > Rilevazioni scioperi web, consiste nella compilazione di alcuni campi obbligatori quali:

- il numero del personale scioperante;
- il numero del personale effettivamente in servizio;
- il numero del personale assente per altri motivi;
- il numero delle strutture interessate dallo sciopero (espresse nel numero di plessi e di classi) in cui si è registrata la totale/parziale riduzione del servizio.

L'intesa inoltre disciplina le modalità e i tempi di indizione dello sciopero, che deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni, le modalità di attuazione, confermando i precedenti limiti individuali di 40 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e di 60 ore negli altri gradi di istruzione, e le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Fra gli elementi innovativi introdotti dal nuovo Accordo contenuti negli artt. 3 e 10 è bene sottolinearne alcuni:

- la stipula di nuovo protocollo di intesa da definirsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Accordo in G.U. (12 gennaio);

- gli adempimenti successivi allo sciopero che prevedono, tra l'altro, oltre la comunicazione a SIDI dei dati di adesione e il controllo dei limiti individuali stabiliti (in modo analogo al precedente Accordo), l'assicurazione della "erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe".

**I SERVIZI ESSENZIALI E LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI NELLA SCUOLA.**  
L'Accordo attua le disposizioni della legge 146 del 12 giugno 1990 in materia di servizi pubblici essenziali. Nella scuola, vengono confermati gli stessi servizi essenziali già individuati in passato, tra cui lo svolgimento degli scrutini finali e degli Esami finali e di idoneità, nonché quelli riguardanti i servizi di refezione, la gestione dell'igiene e del funzionamento degli edifici scolastici. L'Accordo precisa i criteri generali per la definizione dei contingenti del personale docente, educativo e ATA necessari per assicurare il funzionamento dei servizi tutelati. Un successivo Protocollo d'intesa, da definire presso ogni Istituto, stabilirà il numero dei lavoratori interessati e le regole per la loro individuazione, preliminarmente sulla base della volontarietà e della rotazione. Come previsto dalla L. 146/1990, l'art. 1 c. 2, dell'Accordo, prevede che nell'ambito dei servizi essenziali previsti al c. 1, vada garantita, in caso di sciopero, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

#### Istruzione

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali (nei soli casi degli scrutini di ammissione degli esami conclusivi dei cicli di istruzione), degli esami finali nonché degli esami di idoneità;  
Figure professionali: docenti e personale ATA.
- b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio;  
Figure professionali: ...
- c) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.  
Figure professionali: educatori, collaboratori scolastici, infermiere.

#### Igiene, sanità, attività assistenziali

- a) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;  
Figure professionali: assistente di laboratorio, collaboratori scolastici.
- b) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.  
Figure professionali: cuoco e/o collaboratori scolastici.

#### Attività relative alla produzione e distribuzione energia, gestione e manutenzione relativi impianti, sicurezza

- a) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;  
Figure professionali: assistente tecnico, collaboratori scolastici.
- b) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.  
Figure professionali: assistente tecnico, addetto alle aziende agrarie, collaboratori scolastici e dei servizi.

#### Erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento

- a) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Figure professionali: DSGA o assistente amministrativo.

Nei servizi essenziali l'esercizio del diritto di sciopero è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- tentativo di conciliazione;
- adozione di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili, definite dalle PA nei contratti collettivi;
- obbligo di dare alle utenze informazioni circa lo sciopero da parte delle P.A., dei modi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero.

L'art. 8 della L. 146/90 disciplina la procedura di precettazione. L' art. 331 c.p. prevede il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

CIRCOLARE DEL MINISTERO. Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con la sua pubblicazione nella G.U. del 12 gennaio 2021, è entrato in vigore l'Accordo in oggetto, disponibile anche sul sito dell'ARAN (aranagenzia.it) all'indirizzo (<https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-sulle-norme-di-garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-conciliazione-in-caso-di-sciopero.html>).

L'Accordo in oggetto sostituisce il precedente, che era stato allegato al CCNL 1998-2001 e pubblicato in G.U., serie generale, n. 109 del 9 giugno 1999. Si pregano i DS di porre la massima attenzione agli elementi innovativi introdotti dal nuovo Accordo contenuti negli artt. 3 e 10, in special modo:

- la stipula di nuovo protocollo di intesa da definirsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Accordo in G.U.;
- i tempi e le modalità dell'invito ai lavoratori alla comunicazione delle dichiarazioni di adesione allo sciopero nonché della raccolta delle stesse;
- la comunicazione alle famiglie;
- gli adempimenti successivi allo sciopero che prevedono, tra l'altro, oltre la comunicazione a SIDI dei dati di adesione e il controllo dei limiti individuali stabiliti (in modo analogo al precedente Accordo), l'assicurazione della "erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe".

Tenuto conto, inoltre, che le iniziative di sciopero potrebbero svilupparsi in ambiti territoriali ridotti, se non addirittura limitati alla sola istituzione, i competenti DS sono pregati di attenersi alle "Norme da rispettare in caso di sciopero", di cui all'art. 10 dell'Accordo in oggetto con speciale riguardo alle tempistiche delle operazioni ivi riportate e riguardanti specificatamente la fase antecedente la data di effettuazione dell'astensione lavorativa. In ogni caso e per ogni fase della procedura, sia che si tratti di sciopero nazionale o territoriale, l'Unità per le relazioni sindacali di questo Ufficio di Gabinetto assicurerà l'adeguato supporto mettendo anche a disposizione l'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi web" per la rilevazione dell'adesione ad uno sciopero anche di circoscritto interesse.

**SOSTITUIBILITÀ DEL PERSONALE IN CASO DI SCIOPERO.** E' convinzione comune, ma erronea, che il personale in sciopero non possa essere sostituito con personale non scioperante. Ciò è dovuto, alla confusione tra sostituzione, possibile



durante qualsiasi azione di sciopero, e precettazione, possibile solo durante azioni di sciopero che coinvolgono servizi pubblici essenziali e consistente nell'ordinare ad alcuni - o alla totalità - dei dipendenti di rinunciare allo sciopero per garantire il servizio. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il datore di lavoro ha piena facoltà di provvedere alla sostituzione, purché si rispettino alcune norme:

- la sostituzione del personale in sciopero non può comportare l'erogazione di salario accessorio (divieto di crumiraggio esterno)
- la prestazione richiesta al personale non scioperante deve essere di livello equivalente a quella del personale in sciopero
- il personale non scioperante deve essere avvisato delle eventuali modifiche al suo orario di lavoro con almeno un giorno di anticipo.

SITI DA CONSULTARE PER VERIFICARE SE SONO STATI PROCLAMATI SCIOPERI. Ministero della Pubblica amministrazione – Dipartimento della Funzione pubblica, Ministero dell'istruzione e Ufficio scolastico regionale.

SERVIZI MINIMI ESSENZIALI DA GARANTIRE NELL'ISTITUTO IN CASO DI SCIOPERO. I servizi minimi essenziali da garantire nell'istituzione scolastica in caso di sciopero, come indicati nell'Accordo e individuati nel Protocollo, sono i seguenti:

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

I contingenti minimi previsti per i previsti dal comma 1, lettera a). I contingenti minimi sono quelli previsti per i servizi definiti nel Protocollo. In relazione ai servizi previsti dal comma 1, lettera a) si precisa che, ai sensi dell'art.10, comma 6, dell'Accordo:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali il calendario scolastico delle operazioni di verifica delle attività del primo periodo (trimestre o quadrimestre) prevede l'effettuazione degli scrutini intermedi che non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni, rispetto alle scadenze fissate dal calendario stesso;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali di ammissione all'esame di stato non devono differirne la conclusione;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali di tutte le altre classi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario stesso;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con lo svolgimento degli esami di idoneità stabiliti dal calendario fissato dalla scuola in data antecedente alla proclamazione dello sciopero non devono differirne la conclusione.

I contingenti minimi previsti per i previsti dal comma 1, lettera d). In relazione ai servizi previsti dal c. 1, lettera d), si precisa che presso l'istituto gli adempimenti

relativi al pagamento degli stipendi e al versamento dei contributi previdenziali vengono espletati attraverso l'inserimento al sistema NOIPA nei periodi previsti e di norma non si determina la necessità di individuare un contingente minimo.

**IL DS INFORMA LE FAMIGLIE DELLE PROCEDURE PREVISTE PER IL GIORNO DELLO SCIOPERO.** Sulla base delle comunicazioni di cui al c. 1, il DS informa le famiglie delle procedure previste per il giorno dello sciopero e raccomanda alle famiglie di esercitare le opportune forme di verifica e controllo sullo svolgimento dell'attività (verifica apertura plesso, eventuale sospensione servizio mensa e trasporto, eventuale riorganizzazione e riduzione dell'orario, eventuale sospensione del servizio, modalità utilizzate per informare le famiglie delle eventuali determinazioni assunte il giorno dello sciopero).

**INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI.** Qualora, nel caso di proclamazione di uno sciopero, si renda necessario individuare il contingente minimo per i servizi di cui all'art.1, comma 1, il DS anche sulla base delle dichiarazioni rese dal personale, entro il sesto giorno antecedente allo sciopero, tenuto conto del prioritario criterio della volontarietà individuato dal Protocollo, invita il personale interessato a dare tempestivamente e comunque entro il giorno successivo, la propria disponibilità ad essere inserito nel suddetto contingente, anche modificando la precedente eventuale comunicazione di adesione. In assenza di disponibilità, il DS, 5 giorni prima della data dello sciopero, individua il contingente sulla base dei criteri definiti nel Protocollo e ne dà formale comunicazione al personale individuato.

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, la sua volontà di aderire allo sciopero, chiedendo di essere sostituito. Il DS accorderà la sostituzione solo se possibile, comunicandola agli interessati entro le successive 24 ore.

**SCIOPERO DEL DS.** Nel caso di scioperi che coinvolgono anche la dirigenza scolastica, il DS che intende aderire allo sciopero rende nota al personale della scuola la sua adesione con adeguato preavviso, comunicando che le funzioni dirigenziali aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte dai collaboratori del DS indicati nell'ordine e, in caso di sciopero o assenza di entrambi, dal docente in servizio più anziano di età. Nella comunicazione indica l'obbligo per il soggetto incaricato della sostituzione di effettuare entro la data dello sciopero la rilevazione dei dati relativi allo sciopero indicati dall'art. 3, comma 6, dell'Accordo, avvalendosi della collaborazione del personale assistente amministrativo addetto alla rilevazione, se presente, o attraverso le istruzioni ricevute.

**UN CASO DI SCIOPERO ILLEGITTIMO.** Sciopero scuola fino al 15 novembre, stop della Commissione di garanzia: assenza ingiustificata e sanzioni. Sullo sciopero generale proclamato ad oltranza dalla Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in data 29 ottobre 2021 "per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 dell'1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021" interviene la Commissione di Garanzia: l'assenza sarà ingiustificata.

La Commissione di garanzia nella delibera 21/256 ha ritenuto che, per la durata complessiva dell'astensione e la prevista modalità di partecipazione, l'azione "risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall'art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015)" e che, pertanto, la stessa "viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza

delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale”. Trattandosi di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero, la Commissione di garanzia ha altresì specificato che la stessa “fuoriesce dalla competenza della Commissione” deliberando che “non procederà ad esaminare questa terza proclamazione ed eventuali successive astensioni indette dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali per le medesime motivazioni”.

La Commissione di garanzia ha infine deliberato che “conseguentemente, l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti”.

**SCIOPERO, ARAN: SANZIONI PER DOCENTI E ATA CHE SUPERANO LIMITE ORE (40 PER INFANZIA E PRIMARIA, 60 SECONDARIA).** L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2.12.2020 attua le disposizioni contenute nella L. 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla L. 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali, indicando le prestazioni indispensabili.

Partendo dal fatto che adesso viene abbandonata “una visione ancorata alle singole azioni di sciopero”, e dunque “passare ad una prospettiva annuale in cui il diritto all’istruzione viene declinato come diritto a non perdere un numero eccessivo di ore di lezione”, si rammenta che “è presente un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate nel corso dell’anno dal personale scolastico (docente ed ATA), differenziato a seconda del grado di istruzione.

Come deve essere considerata l’assenza del personale della scuola che supera i limiti individuali previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, art. 10 c. 6, lettera a)? L’ARAN ritiene “opportuno rilevare che l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2.12.2020 attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

“L’Accordo – spiega l’Aran – registra un incremento delle prestazioni indispensabili sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo nella considerazione che il diritto all’istruzione non può che declinarsi come diritto all’attività didattica. Ciò ha indotto le parti negoziali a modificare l’angolo di osservazione del problema, abbandonando una visione ancorata alle singole azioni di sciopero per passare ad una prospettiva annuale in cui il diritto all’istruzione viene declinato come diritto a non perdere un numero eccessivo di ore di lezione. Per tale ragione era ed è presente un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate nel corso dell’anno dal personale scolastico (docente ed ATA), differenziato a seconda del grado di istruzione.

Art 10 comma 6: in considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

- a) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b)
- b) non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione.

Inoltre, al fine di evitare che la somma dei diritti dei singoli lavoratori vada a ripercuotersi negativamente su una singola classe, l'Accordo introduce in via sperimentale un correttivo, inserendo un limite all'incidenza degli scioperi sulla singola classe. In particolare, ai sensi sempre dell'art. 10, comma 6, lett. a) ultimo periodo "Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe". "L'Accordo citato è stato ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia e costituisce pertanto, ai sensi della legge 146/90 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, normativa di riferimento nel settore Scuola a cui devono attenersi le amministrazioni pubbliche, i lavoratori e le Organizzazioni sindacali."

La medesima legge all'art. 4 prevede inoltre che "I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria." Per tali motivi l'Aran ritiene che il superamento del limite individuale delle ore di sciopero costituisca violazione delle prestazioni indispensabili e rientri pertanto nella previsione di cui all'art. 4 citato.

**SCIOPERO E CONTINGENTI MINIMI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA.** In vista dell'azione di sciopero ricordiamo che i contingenti minimi sono previsti solo per il personale ATA. La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratrici e lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti. I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 e attuativo appunto della L 146/90. Il Dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (es. "le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali") o in particolari istituzioni (es. l'allevamento del bestiame nell'azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

